

- conguaglio,
- ❖ sostituto non capiente (caso tipico con unico dipendente),
  - ❖ lavoratori dipendenti di aziende in crisi che non percepiscono regolarmente lo stipendio/salario,
  - ❖ lavoratori che percepiscono indennità e assegni dall'INPS (mobilità, disoccupazione, etc.) per i quali si teme che non vada a buon fine l'abbinamento con la posizione retributiva.

### **IL VISTO DI CONFORMITA'**

Il contribuente è tenuto a presentare al Caf tutta la documentazione relativa alle ritenute subite e ai redditi prodotti, gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute; gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24, il modello unico, in presenza di eccedenza d'imposta da ripartire.

Il Caf certifica la correttezza dei dati, ovvero certifica che quanto riportato in dichiarazione corrisponde ai documenti esibiti.

In modo particolare, relativamente alle spese di ristrutturazione vanno consegnati al caf: fatture e bonifici bancari, eventuale autorizzazione o dichiarazione presentate al Comune per l'esecuzione dei lavori, comunicazione all'ASL, dove richiesta dalla normativa vigente.

Per attestare il sostenimento delle spese relative all'acquisto mobili o grandi elettrodomestici, oltre al bonifico, la spesa può essere anche attestata attraverso lo scontrino pos della carta di credito o del bancomat. E' necessario, comunque, sempre, presentare la fattura.

Per le spese riguardanti la riqualificazione energetica degli edifici, è necessario produrre fatture e bonifici di pagamento, allegati inviati telematicamente all'Enea con relative ritenute, l'asseverazione del tecnico (ove prevista) e l'attestato di certificazione o qualificazione energetica, negli interventi previsti.

**infORMAcisl**

Unione Sindacale Territoriale Bergamo

A cura del Servizio Fiscale

aprile 14 - Anno 11 n. 4

## **MODELLO730 /2014**

**NOVITA'**

**RIMBORSI SUPERIORI A € 4.000,00**

**730 CASI PARTICOLARI**

**TERMINI DI PRESENTAZIONE  
SCADENZE PRINCIPALI**

Il 730/2014 va presentato presso il Caf entro il 31 maggio 2014 con tutta la documentazione probatoria di ritenute subite (certificazioni dei redditi prodotti) e oneri e spese sostenute nel corso del 2013.

Entro il 15 giugno 2014 il Caf restituisce al contribuente il 730 elaborato con il prospetto di liquidazione modello 730/3, ove sono evidenziati gli esiti a credito o a debito della dichiarazione.

### **CONGUAGLI DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA**

A partire dalla retribuzione di **competenza del mese di luglio**, il datore di lavoro effettua i rimborsi derivanti dal 730 o trattiene le somme spettanti a titolo di saldo e primo acconto IRPEF e/o

cedolare secca, di saldo addizionale regionale, di saldo e primo acconto addizionale comunale e di acconto del 20% su taluni redditi assoggettati a tassazione separata (non già tassati dal sostituto).

Per i pensionati e per i titolari di trattamenti sostitutivi dei redditi erogati dall'INPS (disoccupazione, mobilità etc.) le operazioni di conguaglio avvengono a partire dal  **mese di agosto o settembre**.

**Nel caso conguaglio a debito**, le somme dovute possono essere anche pagate a rate (sempre con trattenuta del sostituto): il numero di rate massimo è 5 (4 nel caso di pensionati). In tal caso il datore di lavoro o ente pensionistico calcolano un interesse di rateazione pari allo 0.33% mensile.

Sempre nel caso di conguaglio a debito, qualora la retribuzione o pensione di luglio/agosto non fosse sufficiente a pagare le imposte, il sostituto provvede a effettuare le trattenute nelle mensilità successive (fino a quella di dicembre, se necessario), trattenendo l'ulteriore quota dello 0.40% mensile per pagamento successivo..

Se il contribuente fosse incapiente per una parte del dovuto, il sostituto dovrà avvisarlo tempestivamente per effettuare i versamenti residui entro il 31 gennaio del 2015.

Nella retribuzione o pensione di novembre, viene trattenuto il secondo o unico acconto, se dovuto.

### **RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A € 4.000,00**

Entro il mese di Dicembre l'Agenzia delle Entrate effettua i controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, prima di dar luogo ai rimborsi superiori a € 4.000,00, quando anche derivassero da eccedenze d'imposta di precedenti dichiarazioni.

Il rimborso verrà erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate con accredito sul conto corrente bancario o postale nel caso in cui il contribuente abbia fornito all'Agenzia stessa il proprio IBAN, presentando agli sportelli l'apposito modulo disponibile on-line.

In caso contrario, in presenza di credito inferiore a € 1.000,00, il rimborso verrà effettuato in contanti presso qualsiasi ufficio

postale in seguito a notifica di avviso; qualora il credito sia pari o superiore a € 1.000,00 il rimborso verrà effettuato con emissione di vaglia da parte della Banca d'Italia.

### **730 CASI PARTICOLARI**

Il 730 può essere presentato **anche in mancanza di sostituto d'imposta** che effettuerà il conguaglio nei mesi di luglio/agosto.

La condizione essenziale è che il contribuente abbia conseguito un reddito di lavoro dipendente o assimilato nel 2012 (tra cui: pensione, collaborazioni, borse di studio, remunerazioni dei sacerdoti, compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative, compensi per lavori socialmente utili, indennità percepite per cariche elettive – a esclusione dei membri del Parlamento Europeo -, assegni periodici – compreso quello per il coniuge).

Qualora la dichiarazione terminasse con un **credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione Finanziaria.

I rimborsi avverranno secondo la modalità ordinaria prevista dal D.M. 29 dicembre 2000, con vaglia postale per importi inferiori a 1.000,00 euro o con mandato in Banca d'Italia, per importi superiori a 1.000,00.

Saranno **accelerati** i rimborsi per chi ha comunicato il proprio IBAN all'Agenzia delle Entrate. L'IBAN può essere comunicato all'Agenzia delle Entrate telematicamente, attraverso il *pincode* individuale oppure può essere presentata richiesta in forma cartacea direttamente presso gli sportelli territoriali dell'Agenzia.

Nel caso in cui dal modello 730 emergesse un debito compensazione di imposte da effettuare con la presentazione del modello F24, il Caf consegnerà le deleghe di pagamento che dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2014.

La mancanza del sostituto d'imposta può essere equiparata anche a quelle situazioni che si valuta possano non garantire il rimborso